



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Affari internazionali

Guida

**per l'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione
delle persone**

tra Svizzera e UE

nel settore delle prestazioni familiari

Agosto 2017

Indice

	Pagina
1	Basi 4
1.1	Disposizioni concernenti le prestazioni familiari 4
1.1.1	Regolamento (CE) n. 883/2004 4
1.1.2	Regolamento (CE) n. 987/2009 4
1.2	Decisioni della Commissione amministrativa 4
1.3	Moduli 5
1.4	Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 6
2	Campo d'applicazione degli accordi 7
2.1	Campo d'applicazione territoriale 7
2.2	Campo d'applicazione personale 7
2.3	Campo d'applicazione materiale 7
2.3.1	Principio 7
2.3.2	Distinzione dall'aiuto sociale 8
3	Determinazione della legislazione applicabile 9
3.1	Disposizioni di assoggettamento 9
3.2	Lavoratori distaccati 9
4	Principio della parità di trattamento 9
5	Concessione delle prestazioni familiari 9
5.1	Abolizione delle clausole di residenza 9
5.2	Definizione del termine «familiare» 10
5.3	Controllo dei dati 10
5.4	Versamento a terzi 10
6	Presentazione della richiesta 11
6.1	Richiesta 11
6.2	Prestazioni versate al genitore senza attività lucrativa 11
6.3	Omissione di una richiesta di prestazioni 12
7	Concorso di diritti 12
7.1	Definizione dell'obbligo di prestazioni 12
7.1.1	Diritto a prestazioni in più Stati membri a diverso titolo 12
7.1.2	Diritto a prestazioni in più Stati membri a un medesimo titolo 13
7.2	Accertamento del concorso di diritti 13
7.2.1	Procedura di accertamento 14
7.2.2	Calcolo comparativo 14
7.2.3	Versamento anticipato del complemento differenziale 15
7.2.4	Cumulo di diritti in più Stati membri dell'UE, nessuno dei quali è il Paese di residenza dei figli 15
7.3	Disposizioni nazionali concernenti il concorso di diritti 15

7.4	Tassi di cambio.....	15
7.5	Cambiamento di competenza nel corso di un mese	16
8	Trattenuta o richiesta di restituzione di prestazioni percepite indebitamente	16
9	Prestazioni familiari in determinati Stati membri dell'UE	16
9.1	In generale	16
9.2	Germania	16
9.2.1	Calcolo del complemento differenziale; prestazioni familiari esportabili e computabili	17
9.2.2	Rilascio del modulo E 411	17
9.3	Francia	17
9.3.1	Calcolo del complemento differenziale; prestazioni familiari esportabili e computabili.....	17
9.3.2	Prestazioni familiari non esportabili.....	18
9.3.3	Rilascio del modulo E 411	18
9.4	Italia.....	18
9.4.1	Calcolo del complemento differenziale; prestazioni familiari esportabili e computabili.....	18
9.4.2	Rilascio del modulo E 411	18
9.5	Austria	19
9.5.1	Calcolo del complemento differenziale; prestazioni familiari esportabili e computabili.....	19
9.5.2	Rilascio del modulo E 411	19
9.6	Portogallo	19
9.6.1	Calcolo del complemento differenziale; prestazioni familiari esportabili e computabili.....	19
9.6.2	Rilascio del modulo E 411	19
10	Prospettive per il futuro – Scambio elettronico dei dati	19
11	Organismi di collegamento	19
11.1	Organismo di collegamento svizzero	19
11.2	Organismi di collegamento negli Stati membri dell'UE	20

1 Basi

1.1 Disposizioni concernenti le prestazioni familiari

Per il coordinamento delle prestazioni familiari tra la Svizzera e l'UE si applicano il [regolamento \(CE\) n. 883/2004](#) relativo al coordinamento dei sistemi europei di sicurezza sociale e il suo regolamento di applicazione, il [regolamento \(CE\) n. 987/2009](#).

Per le prestazioni familiari sono determinanti in particolare le disposizioni esposte di seguito.

1.1.1 [Regolamento \(CE\) n. 883/2004](#)

- Titolo I: Disposizioni generali
- Titolo II: Determinazione della legislazione applicabile
- Titolo III: Disposizioni specifiche riguardanti le varie categorie di prestazione:
Capitolo 8: Prestazioni familiari
- Titolo V: Disposizioni varie,
in particolare art. 76 (Cooperazione)
- Allegato I: elenco degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione esclusi dal coordinamento
- Allegato XI: modalità particolari di applicazione delle legislazioni degli Stati membri.

1.1.2 [Regolamento \(CE\) n. 987/2009](#)

- Disposizioni di applicazione per le prestazioni familiari (art. 58–61)
- Richiesta di restituzione di prestazioni percepite indebitamente (art. 72 e 73)
- Conversione valutaria (art. 90)

1.2 Decisioni della Commissione amministrativa

Per chiarire questioni di interpretazione e disciplinare le procedure tra gli Stati, la Commissione amministrativa dell'UE (denominata in seguito Commissione amministrativa) ha emanato diverse decisioni per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Le decisioni sono disponibili sul sito Internet www.assicurazionsociali.admin.ch (rubrica Internazionale > Basi INT > Decisioni).

- [Decisione n. F1 del 12 giugno 2009](#)

Interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari.

Definizione del concetto di «diritti conferiti in base a un'attività subordinata o autonoma»:

sono equiparati all'esercizio di un'attività subordinata o autonoma in particolare:

- i periodi di sospensione temporanea a causa di malattia, maternità, infortunio o disoccupazione, fintanto che continuano ad essere pagati il salario o l'indennità giornaliera;
- i periodi di congedo retribuito;
- i periodi di congedo non pagato (p. es. per l'educazione dei figli), a condizione che quest'ultimo sia equiparato a un'attività lucrativa dalla legislazione dello Stato competente.

L'**indennità giornaliera secondo la LCA** non costituisce una prestazione di sicurezza sociale e non rientra quindi nel campo d'applicazione materiale dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009.

- [Decisione n. F2 del 23 giugno 2015](#)
Scambi di dati tra le istituzioni per la concessione delle prestazioni familiari
- [Decisione n. E1 del 12 giugno 2009](#)
Disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio di dati con mezzi elettronici di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009
- [Decisione n. H3 del 15 ottobre 2009](#)
Data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009
- [Decisione n. 147 del 10 ottobre 1990](#)
Procedura per il calcolo del complemento differenziale

1.3 Moduli

Per lo scambio di informazioni con le istituzioni negli Stati dell'UE nell'ambito delle prestazioni familiari vengono utilizzati per principio i moduli E della serie E 400.

I nuovi regolamenti di coordinamento prevedono che in futuro le istituzioni di sicurezza sociale e le autorità della Svizzera e degli Stati membri dell'UE gestiranno lo scambio di dati e di informazioni per via elettronica (EESSI¹). L'intera procedura di comunicazione tra le istituzioni nazionali in merito a casi assicurativi transfrontalieri dovrà avvenire tramite documenti elettronici strutturati (SED; *structured electronic documents* F001–F027)² (v. anche cap. 10). Questi documenti verranno trasmessi direttamente ai destinatari competenti di altri Paesi dell'UE tramite il sistema EESSI (gestito a livello centralizzato dalla Commissione europea). Al momento lo scambio elettronico di dati relativi alle assicurazioni sociali non è ancora operativo. Le versioni cartacee dei moduli SED potranno essere utilizzate nel periodo di transizione fino all'entrata in funzione dello scambio elettronico dei dati. Le casse di compensazione per assegni familiari sono tenute ad accettare le risposte inviate dalle istituzioni estere tramite i moduli SED.

Gli Stati interessati mettono a disposizione i moduli nelle loro lingue ufficiali. In Svizzera i moduli sono disponibili in lingua tedesca, francese e italiana. Essendo identici in tutte le lingue, per il loro trattamento non è necessaria alcuna traduzione. I moduli delle istituzioni estere non possono essere respinti per il solo fatto di essere redatti in una lingua ufficiale dello Stato in questione (art. 76 par. 7 del reg. (CE) n. 883/2004).

I moduli più utilizzati – **E 411, F001 e F003** – servono a chiarire la situazione in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari in più Stati (v. anche cap. 7.2). L'istituzione di sicurezza sociale richiedente compila il modulo e lo trasmette all'istituzione competente del Paese di residenza della famiglia. Se tale istituzione non è nota, la richiesta può essere inoltrata all'organismo di collegamento dell'altro Stato membro. In tal modo si determina se anche nel Paese di residenza dei figli esista un diritto a prestazioni familiari che necessita di coordinamento. Se anche in questo Paese sono versate prestazioni familiari, si valuta l'eventuale diritto a un complemento differenziale. Dopo aver completato il modulo, l'istituzione del Paese di residenza dei figli lo rinvia all'istituzione

¹ *Electronic Exchange of Social Security Information EESSI* (Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale).

² *Structured electronic documents* F001–F027, di seguito «moduli SED».

che ha chiesto le informazioni. Il modulo E 411 è spesso utilizzato anche dall'istituzione del Paese di residenza per verificare le prestazioni familiari cui si ha diritto nel Paese di occupazione.

Le [istruzioni generali sull'utilizzo dei moduli E](#) e i moduli E sono disponibili sul sito Internet www.bsvlive.admin.ch.

Al posto dell'E 411, la maggioranza degli Stati membri dell'UE utilizza già i moduli SED, che sono momentaneamente disponibili solo in versione cartacea.

I moduli più utilizzati sono i seguenti:

F001/F002/F003	Scambio relativo alla decisione sulla competenza
F026	Richiesta di maggiori informazioni

1.4 Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

La Svizzera tiene conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) anteriore alla data in cui è stato sottoscritto l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (21 giugno 1999). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per interpretare l'Accordo si possono prendere in considerazione anche le sentenze emanate dopo questa data, a condizione che precisino la giurisprudenza precedente.

2 Campo d'applicazione degli accordi

2.1 Campo d'applicazione territoriale

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone è in vigore dal 1° giugno 2002.

Il suo campo d'applicazione territoriale si estende alla Svizzera e agli Stati membri dell'UE Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia. Dal 1° aprile 2006 è anche applicabile ai rapporti della Svizzera con Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria e, dal 1° giugno 2009, a quelli con Bulgaria e Romania. Con effetto dal 1° gennaio 2017 l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE è stato esteso anche alla Croazia.

2.2 Campo d'applicazione personale

Nel quadro dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 si applicano ai cittadini di uno Stato membro o della Svizzera, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro o in Svizzera che sono stati o sono soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri o della Svizzera, nonché ai loro familiari e superstiti.

I regolamenti³ si applicano anche ai familiari senza attività lucrativa e ai superstiti delle persone summenzionate, indipendentemente dalla loro cittadinanza.

Nel quadro dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE, i regolamenti non si applicano né ai cittadini di Stati contraenti dell'AELS⁴ (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) né a quelli di Stati al di fuori dell'UE e dell'AELS.

All'interno dell'UE, le disposizioni di coordinamento nell'ambito della sicurezza sociale si applicano anche ai cittadini di Stati terzi che vi risiedono. Talvolta le istituzioni degli Stati dell'UE non sono a conoscenza di questa differenza e rilasciano moduli E anche per i cittadini di Stati al di fuori dell'UE.

Esempio

Un cittadino turco esercitante un'attività lucrativa in Svizzera la cui famiglia risiede in Germania non può far valere le disposizioni di coordinamento tra la Svizzera e l'Unione europea.

2.3 Campo d'applicazione materiale

2.3.1 Principio

Il regolamento (CE) n. 883/2004 si applica a tutte le prestazioni legali destinate a compensare gli oneri familiari, fatta eccezione per gli anticipi sugli assegni alimentari (anticipo degli alimenti), gli assegni di nascita e quelli di adozione (allegato I del reg. (CE) n. 883/2004).

Sono considerate prestazioni familiari tutte le prestazioni in natura e in denaro

1. **destinate a compensare gli oneri familiari.** Vi rientrano in particolare tutte le prestazioni che indennizzano dei costi per l'educazione dei figli, compensano

³ Regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009.

⁴ V. Guida per l'applicazione dell'Accordo AELS nel settore delle prestazioni familiari.

altri costi per la loro custodia ed educazione e attenuano gli svantaggi dovuti alla rinuncia al conseguimento di un reddito per un'attività a tempo pieno al fine di dedicarsi alla loro educazione;

2. **previste in leggi, ordinanze o altre norme giuridiche di natura generale e astratta federali, cantonali o comunali.** Vi rientrano tutte le prestazioni familiari per le persone al servizio di enti pubblici (Confederazione, Cantoni, Comuni). Le prestazioni disciplinate nei contratti collettivi di lavoro non ne fanno parte. Neppure gli assegni versati dai datori di lavoro su una base di diritto privato (contratto di lavoro) sono considerati prestazioni familiari ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004;
3. **che non siano gli anticipi sugli assegni alimentari, gli assegni di nascita e gli assegni di adozione** menzionati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 883/2004.

2.3.2 Distinzione dall'aiuto sociale

Il regolamento (CE) n. 883/2004 non si applica all'aiuto sociale (v. art. 3 par. 5 lett. a).

Non è però sempre facile distinguere tra le prestazioni delle assicurazioni sociali e quelle dell'aiuto sociale. La CGUE si è pronunciata diverse volte in merito e ha osservato quanto segue:

1. una prestazione rientra nell'ambito delle assicurazioni sociali se concessa in condizioni obiettive fissate dal diritto, senza che l'autorità competente sia autorizzata a tenere conto di ulteriori condizioni personali;
2. una prestazione concessa indistintamente a tutte le famiglie che adempiono determinate condizioni obiettive, in particolare riguardo a numero di componenti, reddito e mezzi finanziari, è considerata una prestazione familiare ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004;
3. l'attribuzione di una prestazione all'ambito delle assicurazioni sociali non dipende dal fatto che essa venga considerata tale dal diritto interno, bensì dal suo scopo e dalle condizioni poste per la sua concessione. Una prestazione può quindi rientrare nell'ambito delle assicurazioni sociali anche se è disciplinata in una legge concernente l'aiuto sociale;
4. anche una prestazione finanziata mediante imposte anziché contributi può rientrare nell'ambito delle assicurazioni sociali.

In caso di controversie spetta ai tribunali decidere se una prestazione rientri nell'ambito dell'aiuto sociale o delle assicurazioni sociali. Chi intende richiedere in Svizzera una prestazione delle assicurazioni sociali in base al regolamento (CE) n. 883/2004 ha diritto a una decisione impugnabile, il che permette di fare ricorso in caso di decisione negativa o di sottoporre una decisione su ricorso negativa a un'autorità giudiziaria (art. 11 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone).

Tuttavia, il presupposto per adire le vie legali è che l'interessato abbia la possibilità di far valere un diritto. Non si può quindi negare ad una persona esercitante un'attività lucrativa in Svizzera e domiciliata all'estero il diritto di richiedere una prestazione, adducendo quale motivo che, trattandosi di una prestazione versata nell'ambito dell'aiuto sociale, può essere richiesta soltanto da persone domiciliate in Svizzera.

3 Determinazione della legislazione applicabile

3.1 Disposizioni di assoggettamento

Una persona può richiedere prestazioni familiari in Svizzera solo se è assoggettata alla legislazione svizzera sulla sicurezza sociale.

Il titolo II (art. 11 segg.) del regolamento (CE) n. 883/2004 disciplina quale legislazione sulla sicurezza sociale debba essere applicata a una persona. Le disposizioni di assoggettamento vanno applicate in maniera uniforme a tutti i rami delle assicurazioni sociali. In Svizzera, le casse di compensazione AVS sono competenti per la determinazione della legislazione applicabile e forniscono informazioni nei casi in cui non è chiaro se sia applicabile il diritto svizzero.

Per principio una persona è soggetta sempre e unicamente alla legislazione sulla sicurezza sociale di un solo Stato, che di regola è quella del Paese di occupazione (principio del luogo di lavoro; art. 11 par. 1 del reg. (CE) n. 883/2004). Nel caso delle persone che lavorano in più Paesi, a seconda della situazione specifica fa testo la legislazione vigente nel Paese di residenza, nel Paese in cui ha sede il datore di lavoro, nel Paese in cui viene esercitata l'attività lucrativa indipendente principale oppure nel Paese in cui viene esercitata l'attività dipendente.

Esempio

Una persona residente in Germania svolge un'attività dipendente in Svizzera con un grado d'occupazione del 70 per cento e una in Germania al 30 per cento. È quindi soggetta esclusivamente alla legislazione tedesca sulla sicurezza sociale e non ha diritto ad assegni familiari in Svizzera.

3.2 Lavoratori distaccati

Un'eccezione al principio dell'assoggettamento alla legislazione del luogo di lavoro è costituita dal distacco temporaneo in un altro Stato ([promemoria sul distacco](#)). Durante questo periodo il lavoratore in questione rimane assoggettato alla legislazione sulla sicurezza sociale dello Stato di provenienza, dal quale riceve le prestazioni familiari, indipendentemente dalla sua cittadinanza.

Se le condizioni sono adempiute, viene rilasciato un certificato di distacco (certificato A1).

4 Principio della parità di trattamento

I cittadini di Stati membri dell'UE che in Svizzera sottostanno alla legislazione della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni relativamente alle prestazioni familiari devono essere trattati come i cittadini svizzeri a livello federale, come cittadini del Cantone a livello cantonale e come i cittadini del Comune a livello comunale.

5 Concessione delle prestazioni familiari

5.1 Abolizione delle clausole di residenza

I familiari residenti in uno Stato dell'UE di una persona che lavora in Svizzera vanno trattati come se risiedessero in Svizzera per quanto riguarda il diritto alle prestazioni

familiari. Eventuali disposizioni di altro tenore della legislazione nazionale (clausole di residenza) non sono applicabili né ai cittadini svizzeri né ai cittadini di Stati dell'UE (art. 67 del reg. (CE) n. 883/2004).

In particolare le prestazioni familiari non possono essere adeguate al potere d'acquisto dello Stato di residenza dei familiari. Inoltre i limiti d'età non possono essere inferiori a quelli applicati ai figli in Svizzera.

Esempio

Un frontaliere residente in Francia che lavora in Svizzera ha diritto alle prestazioni familiari in Svizzera per i figli residenti in Francia.

5.2 Definizione del termine «familiare»

Se, per il pagamento delle prestazioni familiari, la legislazione nazionale considera familiare soltanto una persona che convive con il lavoratore esercitante un'attività lucrativa, si ritiene adempiuta tale condizione anche nel caso in cui il lavoratore provvede prevalentemente al mantenimento del familiare sebbene non viva nella stessa economia domestica (art. 1 lett. i n. 3 del reg. (CE) n. 883/2004).

Esempio

Una madre senza attività lucrativa risiede in Svizzera con i figli. Il padre lavora in Austria. Non vive con la sua famiglia, ma le versa gran parte del suo salario. Secondo la legislazione austriaca, le prestazioni familiari possono essere versate alla persona che vive con i figli. Poiché il padre provvede prevalentemente al mantenimento dei familiari, la condizione è considerata adempiuta. Egli ha quindi diritto alle prestazioni previste dal diritto austriaco.

5.3 Controllo dei dati

Per quanto riguarda il controllo dei dati (dichiarazioni e attestati), le famiglie che vivono all'estero non possono essere discriminate rispetto a quelle residenti in Svizzera. Se i documenti sono inoltrati nella lingua ufficiale di uno Stato dell'UE, le competenti casse di compensazione per assegni familiari sono tenute ad accettarli (art. 76 par. 7 del reg. (CE) n. 883/2004). Esse devono provvedere a proprie spese alla loro eventuale traduzione.

5.4 Versamento a terzi

Se le prestazioni familiari non sono impiegate per provvedere al mantenimento dei familiari cui sono destinate, si può chiedere all'istituzione competente del Paese di residenza che vengano versate direttamente alla persona che provvede effettivamente al mantenimento dei familiari (art. 68^{bis} del reg. (CE) n. 883/2004). L'istituzione del luogo di residenza dei familiari trasmette la richiesta all'istituzione competente del Paese di occupazione. In caso di diritto ad assegni familiari in Svizzera non è richiesto l'intervento dell'istituzione del Paese di residenza: secondo l'articolo 9 della legge sugli assegni familiari (LAFam) la persona cui sono destinate le prestazioni può infatti esigere dalla cassa di compensazione per assegni familiari competente in Svizzera che gli assegni le siano versati direttamente. Tale cassa li versa direttamente sul conto nel Paese di residenza del familiare richiedente. Le spese di versamento all'estero sono a

carico della cassa di compensazione per assegni familiari. Le spese di amministrazione della banca ricevente all'estero sono invece a carico del destinatario della prestazione.

6 Presentazione della richiesta

6.1 Richiesta

La richiesta di prestazioni familiari va presentata all'istituzione competente (v. cap. 3). Qualora l'avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, la richiesta può essere inoltrata dall'altro genitore o da una persona o un ente che ha la tutela dei figli (art. 60 del reg. (CE) n. 987/2009).

Se l'istituzione competente constata che potrebbe sussistere il diritto a prestazioni anche in un altro Stato, essa trasmette a quest'ultimo il modulo E 411 o F001 per accertare a chi compete la concessione delle prestazioni familiari.

Quando la richiesta viene presentata a un'istituzione di uno Stato membro dell'UE o della Svizzera competente in via sussidiaria, si considera quale data d'inoltro della richiesta il giorno in cui questa istituzione la riceve. Detta istituzione trasmette immediatamente la richiesta all'istituzione dello Stato competente in via prioritaria, che la evade come se le fosse stata presentata direttamente (equiparazione della richiesta secondo l'art. 68 del reg. (CE) n. 883/2004).

Esempio

Una madre senza attività lucrativa vive con i figli in Austria e chiede una prestazione per i figli. Il suo ex marito risiede e lavora in Svizzera. L'istituzione austriaca accerta presso l'istituzione svizzera, tramite il modulo E 411, l'eventuale versamento di prestazioni familiari. La cassa di compensazione per assegni familiari constata che il padre ha diritto ad assegni familiari in virtù dell'esercizio di un'attività lucrativa ma non ha presentato alcuna richiesta in tal senso. In questo caso, la richiesta della madre in Austria è considerata come se fosse stata inoltrata dall'ex marito avente diritto ad assegni familiari in Svizzera (equiparazione della richiesta, art. 68 par. 3 lett. b del reg. (CE) n. 883/2004).

6.2 Prestazioni versate al genitore senza attività lucrativa

Le prestazioni familiari permettono di compensare i costi per il mantenimento dei figli. Essendo destinate ai figli, è irrilevante a quale dei genitori esse siano effettivamente versate. Pertanto, se i genitori vivono in comunione domestica, le condizioni speciali per la concessione di una prestazione familiare che il genitore esercitante un'attività lucrativa all'estero non è in grado di soddisfare (ad es. rinuncia allo svolgimento dell'attività lucrativa per potersi dedicare all'educazione dei figli) possono essere adempiute anche dal coniuge senza attività lucrativa.

Esempio

Una prestazione prevista dal diritto austriaco viene versata soltanto alle madri che, per potersi dedicare all'educazione dei figli, non esercitano un'attività lucrativa a tempo pieno. Se un frontaliero residente in Svizzera lavora in Austria, la moglie, che si occupa dell'educazione dei figli della coppia, adempie questa condizione e può quindi richiedere la prestazione sebbene non risieda né lavori in Austria.

6.3 Omissione di una richiesta di prestazioni

Per il calcolo del complemento differenziale nello Stato competente in via sussidiaria non è determinante il fatto che nel Paese competente in via prioritaria siano effettivamente versate prestazioni, bensì l'esistenza di un diritto a prestazioni.

Se nonostante l'esercizio di un'attività lucrativa nel Paese di residenza dei figli non è stata presentata alcuna richiesta di prestazioni familiari, il Paese di occupazione dell'altro genitore può sospendere il versamento delle sue prestazioni come se fossero concesse nel Paese di residenza (art. 68 par. 3 lett. a del reg. (CE) n. 883/2004). Su richiesta, l'istituzione estera attesta l'importo delle prestazioni previsto in un caso simile dalla sua legislazione (di regola con l'ausilio del modulo E 411 o F003). Per calcolare il complemento differenziale la cassa di compensazione per assegni familiari si basa su questi dati. L'importo delle prestazioni familiari erogate negli Stati membri dell'UE può anche essere ripreso dalle tabelle MISSOC (<http://www.missoc.org>). Se in un secondo tempo sono fornite indicazioni più precise, il calcolo viene aggiornato.

7 Concorso di diritti

7.1 Definizione dell'obbligo di prestazioni

I regolamenti (CE) n. 883/2004 (art. 68) e n. 987/2009 (art. 58) prevedono regole di priorità affinché per lo stesso figlio non possano essere rimosse prestazioni familiari in diversi Paesi.

7.1.1 Diritto a prestazioni in più Stati membri a diverso titolo

Se sussiste un diritto a prestazioni in più Stati membri a diverso titolo (ad es. sulla base dell'attività lucrativa e della residenza), l'ordine di priorità è fissato come segue:

1. Prestazioni dipendenti dall'esercizio di un'attività lucrativa
2. Prestazioni dipendenti dal beneficio di una rendita
3. Prestazioni dipendenti dalla residenza

Se le prestazioni degli Stati debitori in via sussidiaria sono più alte di quelle del debitore prioritario, essi pagano un complemento differenziale.

Esempi

- *Il padre risiede e lavora in Svizzera. La madre vive con i figli in Francia e non vi esercita alcuna attività lucrativa. Debitrice prioritaria delle prestazioni è la Svizzera. Poiché la legislazione francese prevede il versamento di prestazioni familiari a prescindere dall'esercizio di un'attività lucrativa, la madre riceve un complemento differenziale (Allocation différentielle [ADI]), se le prestazioni francesi sono più elevate di quelle svizzere. Il complemento differenziale versato dalla Francia non può essere dedotto dalle prestazioni svizzere.*
- *Il padre beneficia di una rendita di vecchiaia e risiede con i figli in Austria. La madre lavora in Svizzera, che è pertanto debitrice prioritaria delle prestazioni. Il padre riceve un complemento differenziale nel caso in cui in Austria gli assegni per le persone senza attività lucrativa siano più elevati rispetto agli assegni familiari previsti in Svizzera.*

7.1.2 Diritto a prestazioni in più Stati membri a un medesimo titolo

Se sussiste un diritto a prestazioni in più Stati membri a un medesimo titolo (ad es. sulla base di due attività lucrative o del beneficio di due rendite), l'ordine di priorità è fissato come segue:

1. Prestazioni concesse in virtù dall'esercizio di un'**attività lucrativa** indipendente o dipendente:
 - è competente in via prioritaria il Paese di residenza dei figli, se vi si esercita un'attività;
 - se i figli non risiedono in nessuno degli Stati in cui i genitori svolgono un'attività, tra questi ultimi è competente in via prioritaria quello che prevede le prestazioni più alte (art. 58 del reg. (CE) n. 987/2009).
2. Prestazioni dipendenti dal **beneficio di una rendita**:
 - è competente in via prioritaria il Paese di residenza dei figli, se in esso si ha diritto a una rendita, altrimenti il Paese in cui è stato totalizzato il periodo assicurativo o di residenza più lungo.
3. Prestazioni dipendenti dalla **residenza**:
 - è competente in via prioritaria il Paese di residenza dei figli.

Se le prestazioni degli Stati debitori in via sussidiaria sono più alte di quelle del debitore prioritario, essi pagano un complemento differenziale.

Esempi

- *La madre lavora in Svizzera, il padre vive con i figli in Germania, dove esercita un'attività lucrativa. Le prestazioni familiari vanno versate prioritariamente dalla Germania. Se le prestazioni previste in Svizzera sono più elevate, la Svizzera deve versare alla madre un complemento differenziale.*
- *Il padre vive e lavora in Germania, la madre si è risposata e vive con il coniuge e con i figli in Svizzera. La madre non esercita alcuna attività lucrativa, il coniuge e patrigno dei figli lavora come dipendente in Svizzera. Il diritto del patrigno in Svizzera è prioritario. Il padre naturale ha diritto a un complemento differenziale della Germania per i figli in Svizzera, se la Germania prevede importi più elevati di quelli versati in Svizzera.*

7.2 Accertamento del concorso di diritti

Per accertare se la cassa di compensazione per assegni familiari competente possa sospendere (integralmente o parzialmente) il versamento delle sue prestazioni poiché un altro Stato è competente in via prioritaria e per definire l'eventuale complemento differenziale da versare, si utilizza il modulo E 411 o F001 (oppure un documento equivalente; v. anche cap. 1.3).

Sulla base dei dati riportati sul modulo E 411 o F003 oppure con l'ausilio di un certificato equivalente, la cassa di compensazione per assegni familiari esegue il raffronto descritto nell'articolo 68 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004. In virtù del paragrafo 1 lettera d della [decisione n. 147](#) della Commissione amministrativa, il raffronto viene effettuato per ogni familiare, vale a dire **figlio per figlio**. Per le prestazioni forfettarie occorre eseguire una ripartizione proporzionale.

7.2.1 Procedura di accertamento

Accertamento svolto da un'istituzione estera presso una cassa di compensazione per assegni familiari svizzera

Per accertare se sussista un diritto prioritario a prestazioni in Svizzera, l'istituzione estera compila il modulo E 411 o F001 e lo trasmette alla cassa di compensazione per assegni familiari competente in Svizzera. Quest'ultima fornisce le informazioni necessarie e rinvia il modulo pertinente all'istituzione estera. Se l'istituzione estera non sa quale sia la cassa di compensazione svizzera competente, invia di regola il modulo all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), Ambito Affari internazionali, che determina la cassa di compensazione per assegni familiari competente e le inoltra il modulo.

Accertamento svolto da una cassa di compensazione per assegni familiari svizzera presso un'istituzione estera

Allo scopo di accertare il diritto a prestazioni familiari all'estero ed eventualmente determinarne l'importo, la competente cassa di compensazione per assegni familiari svizzera compila integralmente la parte A del modulo E 411 e trasmette il modulo all'[organismo di collegamento](#) estero o, se nota, direttamente all'istituzione competente dello Stato interessato, affinché ne compili la parte B.

Nell'interesse dei richiedenti, si raccomanda alle casse di compensazione per assegni familiari di continuare a passare per principio per le autorità, dato che ormai molti Stati si rifiutano di trattare i moduli inoltrati direttamente dai richiedenti o dai datori di lavoro nel Paese di residenza delle famiglie e ribadiscono che lo scambio di informazioni deve avvenire esclusivamente tramite le istituzioni competenti.

In determinati casi (ad es. quando il diritto alle prestazioni familiari dipende dal reddito), se manca la risposta dell'istituzione estera o dell'avente diritto, si consiglia di considerare come se il Paese debitore in via prioritaria concedesse l'importo massimo delle prestazioni. Se in un secondo tempo sono comunicati i dati necessari, si può eventualmente procedere a una rettifica in materia di competenze.

Nel caso dell'Italia, ad esempio, l'indicazione del codice di avviamento postale o del luogo di residenza dei familiari in Italia permette di determinare subito l'autorità competente, senza dover far fronte ai lunghi periodi di attesa che si profilano passando per l'organismo di collegamento a Roma ([Istituto Nazionale Previdenza Sociale INPS](#)).

Se nell'ambito della collaborazione con istituzioni estere insorgono gravi problemi, se ne può informare l'UFAS, Ambito Affari internazionali.

7.2.2 Calcolo comparativo

Nel calcolo comparativo vengono prese in considerazione tutte le prestazioni familiari versate ai familiari nel Paese di residenza, comprese quelle destinate a uno scopo particolare o soggette a condizioni specifiche. Ai fini del calcolo del complemento differenziale, nel calcolo comparativo vengono considerate tutte le prestazioni familiari coordinabili *che ogni singolo* familiare riceve nello Stato competente in via prioritaria (calcolo per figlio).

Nel caso di assegni familiari unici, come ad esempio l'assegno francese di inizio anno scolastico⁵, per il calcolo comparativo la prestazione familiare unica è ripartita su tutto

⁵ Allocation de rentrée scolaire (ARS).

l'anno. Se nel corso dell'anno lo Stato competente cambia, nel calcolo comparativo si tiene conto unicamente dei mesi in questione.

7.2.3 Versamento anticipato del complemento differenziale

L'articolo 68 paragrafo 3 lettera a del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede il versamento anticipato del complemento differenziale, se la cassa di compensazione per assegni familiari non dispone delle indicazioni necessarie allo svolgimento del calcolo comparativo oppure ne viene a conoscenza in ritardo. Il calcolo può essere rettificato in un secondo tempo. Gli importi pagati in eccesso possono essere trattenuti dalla prestazione familiare del periodo successivo (art. 60 par. 5 del reg. (CE) n. 987/2009).

7.2.4 Cumulo di diritti in più Stati membri dell'UE, nessuno dei quali è il Paese di residenza dei figli

Se in due Stati sussiste il diritto a prestazioni familiari in virtù dell'esercizio di un'attività lucrativa e i familiari risiedono in un terzo Stato, si applica quanto segue.

Giusta l'articolo 58 del regolamento (CE) n. 987/2009, l'istituzione competente dello Stato la cui legislazione prevede le prestazioni d'importo più elevato concede la totalità dell'importo, mentre l'istituzione competente dell'altro Stato provvede a rimborsargliene la metà, ma al massimo fino all'importo previsto dalla legislazione di quest'ultimo Stato. Per il confronto non sono determinanti gli importi concessi per i singoli figli, ma la somma degli importi spettanti a tutta la famiglia.

Esempio

Una coppia di coniugi con figli vive in Francia. La madre lavora in Svizzera per un'impresa farmaceutica e il padre in Grecia per un'agenzia di viaggio locale. Le prestazioni familiari per i due figli ammontano mensilmente in Svizzera a 400 franchi e in Grecia all'equivalente di 120 franchi. La madre ha diritto all'intero importo. La metà degli assegni familiari (200 franchi) è dovuta dalla Grecia. Tuttavia, poiché gli assegni familiari ammontano in Grecia a 120 franchi, la Svizzera può esigere solo questo importo.

7.3 Disposizioni nazionali concernenti il concorso di diritti

In caso di concorso di un diritto secondo la legislazione svizzera e di un diritto secondo la legislazione di uno Stato membro dell'UE, si applicano esclusivamente le disposizioni dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 e dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 987/2009. In questo caso, le prescrizioni del diritto svizzero relative al concorso di diritti – in particolare l'articolo 7 LAFam – non possono essere applicate (art. 10 del reg. (CE) n. 883/2004).

7.4 Tassi di cambio

Secondo l'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009, per la conversione di importi espressi in una valuta nazionale in un'altra valuta nazionale si applica il tasso stabilito dalla Commissione amministrativa. Secondo la sua [decisione n. H3](#), questo corrisponde per principio al [tasso di cambio giornaliero della Banca centrale europea \(BCE\)](#) pubblicato il giorno in cui l'istituzione effettua l'operazione.

7.5 Cambiamento di competenza nel corso di un mese

Se le condizioni di diritto alle prestazioni sono adempiute nel corso dello stesso mese sia in Svizzera sia in un altro Stato poiché la competenza è cambiata nel corso del mese, l'istituzione che ha dovuto erogare le prestazioni familiari fino a quel momento sostiene tale onere fino alla fine del mese in corso (art. 59 del reg. (CE) n. 987/2009) e informa l'istituzione dell'altro Stato della scadenza alla quale cesserà l'erogazione.

8 Trattenuta o richiesta di restituzione di prestazioni percepite indebitamente

Se un'istituzione di sicurezza sociale constata di aver fornito prestazioni indebite, può richiedere direttamente al debitore di restituirle oppure all'istituzione dello Stato debitore delle prestazioni di trattenere eventuali pagamenti arretrati o in corso. Gli importi trattenuti vengono quindi trasferiti all'istituzione che ha erogato le prestazioni indebite.

Se una cassa di compensazione per assegni familiari svizzera constata di aver fornito prestazioni indebite, può esigerne la restituzione alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione svizzera (art. 72 par. 1 del reg. (CE) n. 987/2009 in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 2 LPGA).

Analogamente, può accettare la richiesta di restituzione di uno Stato dell'UE riguardo a prestazioni indebite solo nella misura in cui questo è ammesso dal diritto nazionale (art. 72 par. 1 del reg. (CE) n. 987/2009 in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 LPGA).

9 Prestazioni familiari in determinati Stati membri dell'UE

9.1 In generale

Le legislazioni nazionali degli Stati membri dell'UE nel settore delle prestazioni familiari sono diverse tra loro e subiscono frequenti cambiamenti. Per questo motivo, fintantoché lo scambio elettronico dei dati non sarà ancora introdotto, si raccomanda di determinare o verificare l'esistenza di un diritto secondo la legislazione estera con l'ausilio del modulo E 411 o di un certificato equivalente.

Le tabelle comparative del MISSOC forniscono una panoramica aggiornata delle prestazioni familiari di tutti gli Stati membri dell'UE (importi e condizioni di diritto): [MISSOC \(in tedesco, francese e inglese\)](#).

Qui di seguito sono illustrate le prestazioni familiari previste in alcuni Stati membri dell'UE.

9.2 Germania

In Germania si ha diritto a prestazioni per i figli a partire dal primo figlio (diversamente da quanto avviene in Francia; v. cap. 9.3). Danno diritto a prestazioni per i figli anche i figliastri, gli affiliati, gli abiatici nonché i fratelli e le sorelle accolti nell'economia domestica dell'avente diritto.

Hanno diritto alle prestazioni per i genitori le persone che abitano in Germania o che vi lavorano come frontalieri e percepiscono uno stipendio di almeno 450 euro.

9.2.1 Calcolo del complemento differenziale; prestazioni familiari esportabili e computabili

- Prestazioni per i figli di diritto fiscale secondo la legge relativa all'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz)
- Prestazioni per i figli di diritto sociale secondo la legge federale sugli assegni familiari per i figli a carico (Bundeskindergeldgesetz)
- Supplemento per i figli (Kinderzuschlag) secondo la legge federale sugli assegni familiari per i figli a carico (Bundeskindergeldgesetz)
- Prestazioni per i genitori (Elterngeld) secondo la legge tedesca sull'indennità e sul congedo parentali (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) *(la decisione Wiering della CGUE non è presa in considerazione per il calcolo dei complementi differenziali)*
- Prestazioni per l'educazione (Betreuungsgeld) secondo la legge tedesca sull'indennità e sul congedo parentali (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) *(nel frattempo questa prestazione è stata nuovamente soppressa; per il calcolo del complemento differenziale si tiene conto delle prestazioni ancora correnti).*

9.2.2 Rilascio del modulo E 411

Cassa di compensazione per assegni familiari competente per la Svizzera in Germania:

Familienkasse Karlsruhe
76088 Karlsruhe

Familienkasse-Baden-Wuerttemberg-West@arbeitsagentur.de

9.3 Francia

In linea di principio, in Francia le prestazioni familiari (allocations familiales) vengono versate soltanto a partire dal secondo figlio. Il loro importo dipende dai contributi versati. Con un solo figlio si ha però diritto all'assegno per figli in tenera età (prestation d'accueil du jeune enfant [Paje]).

Determinate prestazioni presuppongono lo svolgimento di un'attività lavorativa e un grado d'occupazione minimo, altre (sussidi educativi) la cessazione o la riduzione dell'attività lavorativa.

9.3.1 Calcolo del complemento differenziale; prestazioni familiari esportabili e computabili

Le prestazioni familiari francesi esportabili da **prendere in considerazione** nel calcolo del complemento differenziale in Svizzera sono le seguenti:

- gli assegni familiari, comprese le maggiorazioni e la prestazione forfettaria familiare (forfait familial);
- l'assegno per figli in tenera età (prestation d'accueil du jeune enfant [Paje]), che include l'assegno di base (allocation de base) e
- il supplemento per la custodia dei figli (complement de libre choix d'activité);
- il supplemento per la libera scelta della custodia (complément de libre choix de mode de garde [Cmg]);
- il supplemento familiare (complément familial);
- l'assegno per l'educazione dei figli disabili (allocation d'éducation de l'enfant handicapé [Aeéh]);

- l’assegno per l’inizio della scuola (allocation de rentrée scolaire [Ars]; v. cap. 7.2.2);
- l’assegno per il sostegno familiare (allocation de soutien familial [Asf]);
- l’indennità giornaliera per la presenza dei genitori (allocation journalière de présence parentale [Ajpp]).

Le prestazioni familiari francesi non esportabili da **non computare** nel calcolo del complemento differenziale sono le seguenti:

- gli assegni di nascita e di adozione (parte della Paje), salvo nel caso in cui questi siano versati ad una persona soggetta alla legislazione francese nel quadro di un distacco;
- l’assegno per l’alloggio (allocation logement).

9.3.2 Prestazioni familiari non esportabili

L’assegno per disabili adulti (allocation aux adultes handicapés) e il reddito minimo d’inserimento / di solidarietà attiva (revenu minimum d’insertion / revenu de solidarité active) non sono considerati prestazioni familiari ai sensi dei regolamenti europei. Questi vengono concessi a determinate condizioni solo a chi risiede in Francia e non rientrano pertanto nel campo d’applicazione delle disposizioni comunitarie.

9.3.3 Rilascio del modulo E 411

Il modulo E 411 è rilasciato dalla competente cassa di compensazione per assegni familiari (caisse d’allocations familiales [CAF]) o, per i funzionari, dal datore di lavoro.

9.4 Italia

9.4.1 Calcolo del complemento differenziale; prestazioni familiari esportabili e computabili

In Italia la prestazione familiare di base, il cosiddetto “assegno per il nucleo familiare”, è corrisposta in funzione del reddito. Solo le famiglie con un reddito inferiore alla soglia stabilita possono far valere il diritto a questa prestazione. Il livello di reddito determinante è molto basso ([tabelle dei redditi INPS](#)).

Poiché con il reddito conseguito in Svizzera il reddito del nucleo familiare dei frontalieri che lavorano in Svizzera supera normalmente il limite previsto, queste famiglie non hanno generalmente diritto all’assegno per il nucleo familiare.

9.4.2 Rilascio del modulo E 411

Il rilascio del modulo E 411 compete all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) del luogo di residenza dei familiari ([INPS regionale](#)). Le istituzioni italiane accettano solo le procedure d’accertamento strettamente conformi alle prescrizioni dell’articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009, vale a dire che il modulo E 411 (parte A) deve essere compilato dalla competente cassa di compensazione del datore di lavoro in Svizzera e poi trasmesso all’istituzione italiana competente.

9.5 Austria

9.5.1 Calcolo del complemento differenziale; prestazioni familiari esportabili e computabili

- Assegni familiari (Familienbeihilfe; per tutte le famiglie, indipendentemente dal reddito)
- Credito d'imposta per i figli (Kinderabsetzbetrag; in aggiunta agli assegni familiari)
- Assegno per l'educazione dei figli

9.5.2 Rilascio del modulo E 411

Il rilascio del modulo E 411 compete alle casse malati locali (Gebietskrankenkasse) per quanto concerne l'assegno per l'educazione dei figli e agli uffici tributari (Finanzämter) del luogo di domicilio per gli assegni familiari e il credito d'imposta per i figli.

9.6 Portogallo

9.6.1 Calcolo del complemento differenziale; prestazioni familiari esportabili e computabili

Sistema finanziato tramite le imposte obbligatorie per tutti gli abitanti (Abono de família para crianças e jovens). Le prestazioni dipendono dal reddito del nucleo familiare (graduazione in funzione di quattro fasce di reddito) nonché dal numero e dall'età dei figli.

9.6.2 Rilascio del modulo E 411

Il rilascio del modulo E 411 compete all'autorità di sicurezza sociale (Segurança Social).

10 Prospettive per il futuro – Scambio elettronico dei dati

I nuovi regolamenti di coordinamento prevedono che in futuro le istituzioni di sicurezza sociale e le autorità della Svizzera e degli Stati membri dell'UE gestiranno lo scambio di dati e di informazioni per via elettronica (EESSI). A partire da un termine ancora da convenire, i moduli E non verranno più utilizzati e saranno sostituiti dai moduli SED (v. cap. 1.3). Al momento la Svizzera sta realizzando un progetto nazionale in quest'ambito (EESSI Family Benefits), ma non è ancora prevedibile quando si passerà allo scambio elettronico di dati tra la Svizzera e i Paesi dell'UE.

11 Organismi di collegamento

11.1 Organismo di collegamento svizzero

L'UFAS funge da organismo di collegamento con l'estero e trasmette le richieste delle istituzioni estere alle competenti casse di compensazione per assegni familiari.

11.2 Organismi di collegamento negli Stati membri dell'UE

Gli indirizzi degli organismi di collegamento per le prestazioni familiari negli Stati dell'UE e dell'AELS sono disponibili sul sito Internet www.assicurazionsociali.admin.ch (rubrica Internazionale > Elenchi > [Ministeri esteri e organi di collegamento](#)).